

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 24622

Roma, 5 settembre 2025

OGGETTO: D.M. n. 39 del 25 gennaio 2008 e n. 42 del 1° febbraio 2008, recanti disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea.

Com'è noto, con i D.M. n. 39 del 25 gennaio 2008 e n. 42 del 1° febbraio 2008 sono state dettate prescrizioni circa l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e s.m.i. per quanto riguarda i veicoli pesanti o direttiva 70/220/CEE e s.m.i. per i veicoli leggeri M1 ed N1 ovvero degli equivalenti regolamenti ONU (UNECE).

Entrambi i decreti trovano il loro fondamento normativo nell'art. 75 del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada da ora CdS), in base al quale tutti i veicoli destinati alla circolazione, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti alla c.d. "omologazione del tipo" che ha luogo a seguito di appositi accertamenti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno evidenziare che, negli anni, si sono succedute diverse norme unionali in materia di emissioni e monitoraggio della CO₂, le quali prevedono controlli diretti tecnologicamente più avanzati tramite dispositivi di diagnostica, delle emissioni inquinanti, presenti sul veicolo.

A tal riguardo, si cita tra l'altro il Regolamento UE n. 595/2009 e s.m.i. relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori per le emissioni dei veicoli pesanti, il quale stabilisce nuovi limiti per le emissioni, diventando così uno strumento fondamentale per la regolamentazione ambientale e la sicurezza dei trasporti su strada. Oppure ancora il regolamento UE 2017/1151 e s.m.i., il quale prescrive

controlli della conformità in servizio dei veicoli destinati alla valutazione delle emissioni, nei limiti previsti dalle norme, durante la normale vita utile del veicolo e in condizioni normali di utilizzo. Oppure il Regolamento UE 2024/1127 e il Regolamento UE 2025/35 che hanno stabilito, rispettivamente, principi guida e criteri, uno, e le procedure, l'altro, per verificare che i valori delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante registrati nei certificati di conformità o nei file d'informazione per il cliente corrispondano alle emissioni di CO₂ dei veicoli in servizio e le procedure per verificare la presenza di strategie a bordo o relative ai veicoli che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati al fine di determinare le emissioni di CO₂.

Tra l'altro le suddette normative non prevedono più controlli specifici sul particolato bensì su tutti le emissioni inquinanti e la CO₂, che è particolarmente attenzionata.

a luce del nuovo quadro normativo, l'installazione di detti sistemi, benché riguardi solo la riclassificazione del veicolo in una fascia di emissioni superiore ai soli fini del particolato, non risulta essere, peraltro, significativa in relazione alla totalità delle emissioni inquinanti emesse.

Ciò premesso, si osserva che, ai sensi di quanto previsto dai decreti in oggetto, le diciture riportate all'art. 7 di entrambi i decreti ("Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione.... ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato è inquadrabile come Euro..." oppure per i soli veicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia di Euro 4 "Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione") possono essere oggetto di errate interpretazioni, soprattutto da parte dei cittadini, anche in relazione ai divieti di circolazione che gli enti locali dispongono nelle Zone a Traffico Limitato o nel loro territorio.

Pertanto, si ritiene opportuno proporre l'abrogazione dei DM in oggetto.

Nelle more, si invitano gli uffici in indirizzo ad indicare correttamente sui documenti di circolazione in seguito all'installazione del sistema sul veicolo le sopra richiamate diciture previste dai suddetti decreti e assolutamente non modificare la classe euro di emissioni del veicolo riportata sui documenti di circolazione stessi prima dell'installazione del sistema.

Al riguardo, si invitano gli uffici in indirizzo a rendere edotta l'utenza che l'installazione di un siffatto sistema riconosciuto idoneo per un tipo di motore/veicolo, determina l'inquadramento nella fascia di euro corrispondente al solo particolato e non anche agli altri fattori di emissioni inquinanti previsti dalla normativa di emissione, che restano immutati alla corrispondente fascia di euro di appartenenza

prima dell'installazione del sistema.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gaetano Servedio